

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3846

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Determinazione per l'anno 1960 del reddito di ricchezza mobile
derivante dalle affittanze agrarie

Presentato alla Presidenza il 4 giugno 1962

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 21 luglio 1960, n. 739, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali contiene, tra l'altro, un apposito titolo, in cui si prevedono appropriate agevolazioni tributarie in favore delle aziende danneggiate secondo le modalità previste nella stessa legge. La successiva legge 9 marzo 1961, n. 181, ha disposto per l'annata agraria 1959-1960 la riduzione dei canoni d'affitto dei fondi rustici in rapporto all'entità dei danni prodotti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

A complemento delle menzionate provvidenze, si ritiene opportuno, tenuto conto delle particolari condizioni verificatesi per l'agricoltura nell'anno 1960, di alleviare gli oneri fiscali riferibili all'anno stesso nei confronti delle affittanze agrarie.

L'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto Presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio

normale dell'agricoltura, possono essere determinati, ove il contribuente ne abbia fatto richiesta nella dichiarazione, nella misura dei redditi agrari pertinenti ai fondi, rivalutati con gli stessi coefficienti applicati per l'imposta complementare.

L'articolo 1 del presente disegno di legge — ai soli fini della liquidazione definitiva della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1960 — riduce, in pratica, di circa un terzo il reddito agrario rivalutato, abbassando il relativo coefficiente 48 (4×12) a 33,60 ($2,80 \times 12$).

È da considerare che la norma ha una portata limitata esaurendo i suoi effetti per il solo anno 1960 ed essendo circoscritta ai soli affittuari che, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 114 del citato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, abbiano fatto espressa richiesta nella dichiarazione unica presentata nel marzo del 1961 della determinazione dei redditi derivanti dall'affittanza agraria nella misura dei redditi agrari pertinenti ai fondi, rivalutati con i coefficienti applicati per l'imposta complementare.

La norma anzidetta persegue, peraltro, anche un fine perequativo fra gli appartenenti alla stessa categoria degli affittuari e cioè fra coloro che, sulla base della dichiarazione analitica, hanno avuto la possibilità di mettere in evidenza le perdite subite, ottenendo, così, l'adeguamento del tributo al reddito effettivamente conseguito e coloro invece — cui si riferisce la norma stessa — che non hanno avuto tale possibilità per avere

optato per la tassazione in base al reddito agrario rivalutato.

L'articolo 2 prevede inoltre la compensazione della minore entrata — che può calcolarsi in lire 400.000.000 — derivante dalla applicazione della presente legge con il maggior gettito derivante dal provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini della liquidazione definitiva della imposta di ricchezza mobile per l'anno 1960, i redditi derivanti dall'esercizio di affittanze agrarie, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, sono determinati, ove il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, moltiplicando per 2,80 i redditi agrari pertinenti ai fondi iscritti in catasto, già moltiplicati per 12 a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

ART. 2.

Il minor gettito derivante dall'applicazione della presente legge sarà compensato con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento concernente nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e contratti vitalizi, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.